



---

# COMUNE DI ORIGGO

(Provincia di varese)

## **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 7/6/2008.  
In vigore dal 15 luglio 2008

### **Art. 1**

#### *(Oggetto del regolamento)*

1. Il presente regolamento definisce i criteri generali e le modalità per la concessione di contributi economici ad enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della Legge 12/8/1990, n. 241 e s.m.i.

### **Art. 2**

#### *(Destinatari)*

1. Sono destinatari delle concessioni di contributi enti pubblici e privati, associazioni e cooperative senza scopo di lucro, gruppi culturali e di volontariato purché abbiano sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti e/o operanti a favore di cittadini origgesi con iniziative idonee a promuovere lo sviluppo della comunità locale. I suddetti soggetti operano nelle seguenti aree con le relative finalità di intervento:
  - Sociale. Hanno finalità solidaristiche, di promozione umana e d'integrazione sociale rivolte ai minori a rischio d'emarginazione, anziani, disabili e, più in generale, alle persone che esprimono disagio sociale e versino in stato di bisogno;
  - Ambientale. Hanno la finalità di sensibilizzare la Comunità alle tematiche naturalistiche ed ecologiche;
  - Storica. Hanno le finalità di sensibilizzare la Comunità alle tematiche e agli accadimenti di natura storica ed ai valori civili.
  - Educativa, Sportiva e Culturale. Hanno come finalità l'uso educativo del tempo libero volto allo sviluppo delle attività ricreative, sportive, turistiche e culturali.
2. L'intervento comunale può tradursi in:
  - contributi ordinari a sostegno dell'attività ricorrente del soggetto, comprendenti anche il pagamento di una o più utenze di servizi quali: acquedotto, elettricità, metano, telefono, ecc.;
  - contributi straordinari o "una tantum" a sostegno di iniziative a carattere straordinario;
  - assegnazione, in utilizzo gratuito (comodato d'uso) o agevolato, di immobili o strutture pubbliche;
  - concessione del patrocinio.

### **Art. 3**

#### *(Finalità)*

1. Il Comune di Origgio riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per perseguire, nell'interesse generale della comunità locale, i fini sociali, ambientali, storici, educativi, sportivi e culturali.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco della propria autonomia.
3. Permane il dovere civico delle associazioni di provvedere all'autonoma raccolta di risorse per il proprio sostentamento. Il Comune può concorrere al loro finanziamento con l'erogazione di contributi ordinari e/o straordinari e con

l'assegnazione di beni e/o servizi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

#### **Art. 4**

##### *(Albo delle Associazioni)*

1. È istituito l'Albo delle Associazioni che perseguono i fini di cui all'articolo 3.
2. Detto Albo è suddiviso nelle seguenti categorie, ciascuna relativa ad un diverso prevalente ambito di azione delle Associazioni:
  - a) Associazioni con finalità sociali;
  - b) Associazioni ambientaliste;
  - c) Associazioni storiche e d'arma;
  - d) Associazioni educative, sportive e culturali.
3. La gestione dell'Albo è in capo al Responsabile del Settore Biblioteca – Cultura – Pubblica Istruzione, che ne cura l'aggiornamento e la revisione con periodicità triennale.
4. L'iscrizione all'Albo ha validità ai seguenti effetti:
  - a) priorità nell'assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi associative;
  - b) titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari.
5. Le Associazioni iscritte al suddetto Albo dovranno aver cura di comunicare tempestivamente al Comune eventuali variazioni dell'assetto societario.
6. In assenza di iscrizione la concessione di contributi straordinari è possibile solo in caso di giustificate ragioni.

#### **Art. 5**

##### *(Procedura per l'assegnazione di benefici ordinari, concessione dei contributi)*

1. Il Rappresentante dell'ente, associazione, cooperativa o simili richiedente il beneficio è tenuto a comunicare al Comune, entro il termine, di larga massima, del 30 novembre di ogni anno, l'attività da svolgere e le iniziative programmate per l'esercizio successivo.
2. La Giunta Comunale, esaminate le domande pervenute, sulla scorta della disponibilità di bilancio e tenendo conto dei seguenti criteri:
  - la coincidenza dell'attività con gli interessi generali e/o particolari della comunità origgese;
  - la prossimità ai programmi del Comune;
  - la valenza e ripercussione territoriali e l'accrescimento della notorietà di Origgio;propone al Responsabile del settore competente la concessione del contributo o agevolazioni.
3. I contributi ordinari eventualmente assegnati devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al fine societario dell'associazione.
4. Sono destinatari di contributi ordinari le sole Associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 4.

5. La domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco deve contenere:
  - a) le generalità e la qualifica del richiedente e relativa firma;
  - b) l'ambito d'attività;
  - c) l'esposizione delle ragioni per le quali si chiede il beneficio;
  - d) l'ammontare del contributo finanziario.
6. La domanda dovrà essere corredata da
  - a) relazione illustrativa dell'attività programmata e delle iniziative che si intendono realizzare;
  - b) copia dello Statuto, se non già depositato in Comune.
  - c) dichiarazione di impegno a far risultare, attraverso gli atti di pubblicizzazione, che l'attività destinataria del beneficio è realizzata con il sostegno economico del Comune;
  - d) dovrà essere presentata una relazione illustrativa delle spese sostenute a fronte dell'ultimo beneficio concesso.
7. E' possibile, in deroga a questo regolamento, concedere contributi a soggetti pubblici e/o privati per sostenere interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità.
8. A cura del Responsabile del settore competente, sarà predisposta la modulistica occorrente per la concessione dei benefici.

#### **Art. 6**

##### *(Contributi straordinari)*

1. Gli interventi straordinari consistono nell'assegnazione di benefici *una tantum* a sostegno di iniziative a carattere straordinario di soggetti pubblici o privati.
2. La domanda dovrà essere corredata dalla relazione di cui all'art. 5, comma 6, e contenente l'ammontare del contributo finanziario richiesto.
3. Il Responsabile del Settore deciderà entro 15 giorni dalla proposta della Giunta Comunale.
4. Dovrà essere presentata una relazione illustrativa delle spese sostenute a fronte del beneficio straordinario.

#### **Art. 7**

##### *(Utilizzo di immobili, strutture e beni)*

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche, da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso in relazione alle reali disponibilità, ed alle attività già programmate dal Comune.
2. Il Comune può erogare sovvenzioni ad enti o a privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

#### **Art. 8**

##### *(Patrocinio comunale)*

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento, da parte del Comune, delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "con il patrocinio del Comune di Origgio".
2. Il patrocinio, qualora non comporti oneri, è concesso dalla Giunta Comunale.
3. Assieme al patrocinio potranno essere concessi i seguenti benefici:
  - a) utilizzo gratuito o agevolato di locali comunali, strutture pubbliche o aree pubbliche;
  - b) fornitura di materiale pubblicitario (manifesti, locandine, volantini, ecc);
  - c) utilizzo di apparecchiature e materiali del Comune;
  - d) acquisto beni per premiazioni di manifestazioni culturali o sportive.
3. Nelle richieste di patrocinio dovranno essere indicati il genere dell'iniziativa, la data di svolgimento e gli interventi richiesti al Comune, tenendo conto di quanto prevede il presente regolamento.
4. Nell'atto di concessione del patrocinio occorrerà specificare le spese che il Comune decide di sostenere effettivamente.
5. Qualora il patrocinio preveda la concessione di contributi, questa dovrà farsi nel rispetto degli articoli 5 e 6.

#### **Art. 9**

##### *(Premi di rappresentanza)*

1. Le concessioni previste dal presente regolamento non sono ostative dell'assegnazione di premi ed omaggi quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

#### **Art. 10**

##### *(Pubblicità e norme finali)*

1. Il Comune dispone le iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento.
2. Questo regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione dopo l'esecutività della deliberazione d'approvazione.